

Pesca

PAGINA BIANCA

Pesca

Il settore Pesca contempla procedure riguardanti tutte presunte violazioni del diritto comunitario che si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE.

PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca	RIC	No
Scheda 2 2001/2118	Mancata comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE n. 2847/1993	SC 07.12.06 C- 161/05	No
Scheda 3 2004/2225	Inadempimenti concernenti l'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).	PM	No

Scheda 1 - Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 ex art. 226 del Trattato CE**

"Mancato controllo circa l'impiego di reti da posta derivanti".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

Violazione dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché dell'art. 2 paragrafo 1 e dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CEE 2847/93. La Commissione ha ritenuto illegittima la carenza di un sistema di controllo adeguato avente ad oggetto l'osservanza del divieto di utilizzare reti da pesca di lunghezza superiore a 2,5 Km, nonché l'assenza di un sistema sanzionatorio chiaro che punisca coloro che violano le norme comunitarie in materia. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Commissione evidenzia in particolare la violazione dell'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2847/93, ai sensi del quale gli Stati membri devono adottare delle misure, comprese azioni amministrative o penali, tali da privare coloro che violano la menzionata normativa del beneficio economico derivante dall'infrazione commessa, in modo tale da scoraggiare la reiterazione dell'infrazione.

In data 14 Marzo 1994 la Commissione ha notificato alle Autorità italiane una prima lettera di messa in mora ex art 226 TCE, alla quale le Autorità Italiane hanno risposto negando che il sistema di controlli fosse inadeguato, specialmente considerando le caratteristiche fisiche dell'area geografica. In data 24 Settembre 1996, la Commissione ha quindi notificato una prima lettera di messa in Mora complementare ex art. 226 TCE, ribadendo l'inadeguatezza e quindi l'illegittimità del sistema dei controlli italiano; le Autorità italiane hanno risposto annunciando modifiche normative per la risoluzione del problema. In data 18 Luglio 2001 la Commissione ha notificato una seconda lettera di Messa in Mora complementare ex. art 226 TCE, ribadendo la propria posizione ed in particolare evidenziando tutte le tipologie di violazione riscontrate.

Le autorità Italiane hanno quindi risposto, con lettera del 5 Novembre 2001, di avere adottato delle misure adeguate, pur consapevole degli ulteriori miglioramenti da apportare.

Stato della Procedura:

La Commissione ha notificato all'Italia un Parere Motivato ex. art. 226 TCE con lettera del 16/03/2005, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarsi al Parere Motivato.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Pesca**Procedura di infrazione n. 2001/2118 ex art. 226 del Trattato CE**

"Non comunicazione dei dati richiesti dal Regolamento CEE del Consiglio n. 2847 nell'ambito della Politica Comune della Pesca per gli anni 1999-2000".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

Con messa in mora del 21.11.2001, la Commissione ritiene l'Italia abbia violato gli obblighi derivanti dagli articoli 15 n. 4 e 18 n. 1 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2847/93, che istituisce il regime di controllo applicabile nell'ambito della Politica Comune della Pesca, in quanto ha omesso di comunicare i dati concernenti le specie ed i quantitativi di pesce sbarcati per gli anni 1999 e 2000 nei modi ed entro il termine stabilito.

La Commissione ha altresì rilevato come le attività italiane, nonostante la procedura in questione, abbiano altresì omesso di comunicare i medesimi dati per gli anni 2001-2004, ciò dimostrando la volontà di non dare seguito alle richieste della Commissione.

Non sono state ritenute accettabili le osservazioni svolte dalle Autorità italiane al riguardo, che hanno affermato l'esistenza di problematiche operative legate all'invio del giornale di bordo. La Commissione ha infatti ribadito che uno Stato membro non può eccepire situazioni legate al proprio ordinamento per giustificare l'inosservanza del diritto comunitario.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza di condanna ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia, alla quale ha fatto seguito un sollecito per l'adozione delle misure necessarie all'adeguamento a detta sentenza entro il 24 Febbraio 2007, pena la riapertura della procedura d'infrazione ex art. 228 TCE.

A tale sollecito è stato dato seguito trasmettendo elementi informativi relativi agli adempimenti che la Direzione Generale della Pesca e dell'Agricoltura ha posto in essere in collaborazione con le Capitanerie di Porto competenti.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Pesca

Procedura di infrazione n. 2004/2225 – Procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato
“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti – Ministero delle Politiche Agricole.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002 relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; nonché del Regolamento CE 2244/2003 concernente i sistemi di controllo via satellite dei pescherecci.

In particolare, la Commissione ritiene che sussistano, tra l'altro, le seguenti inosservanze:

- In Italia il controllo viene effettuato solo sui pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli vadano effettuati a partire dai 15 metri di lunghezza, a partire dal 1 gennaio 2005;
- non viene dato seguito all'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci;
- non viene assicurato il rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento CE 2847/1993;
- mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse e delle ispezioni.

Stato della Procedura

La Commissione ha inviato in data 13 dicembre 2005 una lettera di messa in mora alle Autorità italiane, chiedendo di esprimere osservazioni al riguardo.

Tuttavia, in mancanza di tali misure, la Commissione, in data 27 giugno 2007, ha notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE, ai cui contenuti le Autorità nazionali sono state invitate a conformarsi entro due mesi decorrenti dal 2 luglio 2007.

Al Parere motivato, le Autorità italiane hanno fatto seguire note del Ministero delle Politiche Agricole n. 7580 del 30 maggio 2007 e n. 7498 del 20 agosto 2007, recante una serie di chiarimenti alle osservazioni del Commissione.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

Salute

PAGINA BIANCA

Salute

Il settore Salute contempla, allo stato attuale, 23 procedure di infrazione, di cui 19 riguardanti il mancato recepimento di direttive nel nostro ordinamento giuridico e 4 presunte violazioni del diritto comunitario.

Si tratta di procedure relativamente recenti, ad eccezione delle prime cinque, le restanti 18 procedure sono state avviate tra il 2006 ed il 2007 e si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE.

Tra di esse, soltanto tre procedure sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre le altre si trovano nella fase della messa in mora o del parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si rilevano oneri per il bilancio dello Stato dalle seguenti procedure:

- **Procedura n. 2006/0789** – Mancato recepimento della direttiva 2005/61 riguardante prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
- **Procedura n. 2006/0790** - Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

Gli oneri finanziari rilevati attengono ai provvedimenti con i quali sono state trasposte nell'ordinamento interno le direttive dalla cui mancata attuazione era derivato l'avvio delle due procedure di infrazioni sopra evidenziate.

Gli oneri finanziari in questione sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE SALUTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/5113	Spesa farmaceutica in Italia	PM	No
Scheda 2 2003/4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	PM	No
Scheda 3 2003/5296	Revisione in base all'efficacia e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio in Italia dei medicinali.	PM	No
Scheda 4 2005/0648	Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto concerne l'inclusione della "Candida guilliermondii".	SC 21.06.07 C- 339/06	No
Scheda 5 2005/4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria.	PM	No
Scheda 6 2006/0283	Mancato recepimento della direttiva 2004/41/CE relativa all'igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie di produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.	RIC C- 347/07	No
Scheda 7 2006/0287	Omessa comunicazione delle misure di attuazione della direttiva 2005/28/CE relativa ai medicinali sperimentali per uso umano e procedure di autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di tali medicinali.	RIC C-62/07	No
Scheda 8 2006/0789	Mancato recepimento della direttiva 2005/61 sulle prescrizioni in tema di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.	PM	Si
Scheda 9 2006/0790	Mancato recepimento della direttiva 2005/62 sulle norme e specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.	PM	Si

SETTORE SALUTE			
Scheda 10 2006/0792	Mancato recepimento della direttiva 2005/84. Restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi.	PM	No
Scheda 11 2007/0085	Mancato recepimento della direttiva 2005/79 sui materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.	PM	No
Scheda 12 2007/0090	Mancato recepimento della direttiva 2006/34 che modifica l'allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze negli alimenti.	PM	No
Scheda 13 2007/0403	Mancato recepimento della direttiva 2004/23 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.	MM	No
Scheda 14 2007/0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule	MM	No
Scheda 15 12007/0412	Mancato recepimento della direttiva 2006/60/CE sui livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clomequat.	MM	No
Scheda 16 2007/0413	Mancato recepimento della direttiva 2006/61/CE sui livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos.	MM	No

SETTORE SALUTE			
Scheda 17 2007/0784	Mancato recepimento della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici.	MM	No
Scheda 18 2007/0787	Mancato recepimento della direttiva 2006/33/CE che modifica la direttiva 95/45/CE per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171).	MM	No
Scheda 19 2007/0788	Mancato recepimento della direttiva 2006/37/CE che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze.	MM	No
Scheda 20 2007/0790	Mancato recepimento della direttiva 2006/63/CE che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith)	MM	No
Scheda 21 2007/1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria	MM	No
Scheda 22 2007/1006	Mancato recepimento della direttiva 2007/7/CE che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, benomil e carbendazim	MM	No
Scheda 23 2007/1007	Mancato recepimento della direttiva 2007/12/CE che modifica taluni allegati della direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim	MM	No

Scheda 1 - Salute**Procedura di infrazione n. 2002/5113:** ex art. 226 del Trattato CE

“Spesa farmaceutica in italiana”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute – Agenzia italiana del farmaco**Violazione**

Con Messa in Mora del 7.07.2004, la Commissione ritiene che le misure nazionali siano contrarie alle disposizioni della direttiva 89/105/CE, della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 28 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana:

- l'incompatibilità di misure nazionali per il rimborso di specialità medicinali;
- l'etichettatura dei medicinali effettuata.

La legge 178/2002 fornisce un elenco dei farmaci, poi aggiornato dalla legge 326/2003, che divide i farmaci in due classi “classe A” farmaci interamente rimborsabili e la “classe C” con i prodotti non rimborsabili. Secondo la Commissione occorre una armonizzazione di trattamento all'interno della Comunità: la scelta dei medicinali da escludere non deve operare nessuna discriminazione a danno dei prodotti importati.

La contestazione della CE riguarda l'elenco dei farmaci stilato nel 2003 e revisionato nel 2005, che non è conforme alle prescrizioni della direttiva 89/105/CEE, in quanto si basa su criteri non verificabili.

Per quanto concerne l'etichettatura, la CE eccepisce che l'obbligo di riportare la sigla ATC (sistema di codificazione assegnato dall'OMS), sia sull'imballaggio esterno che sul foglietto illustrativo è contrario alla direttiva 2001/83/CE. Ciò impedisce che venga immesso in commercio in Italia un medicinale il cui foglio non contenga questa sigla.

Stato della Procedura

A seguito del parere motivato del 4.4.2006, in data 21 giugno 2007 la DG imprese ha inviato una nota all'Agenzia Italiana del farmaco chiedendo ulteriori informazioni a seguito di una riunione tecnica tenutasi il 30 maggio 2007 presso il Dipartimento.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Salute**Procedura di infrazione n. 2003/4755 ex art. 226 del Trattato CE**

“Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La CE contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità della disciplina italiana con l'art. 50 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, n. 96/29 Euratom e dell'articolo 5 della Direttiva del 27 novembre 1989, 89/618 Euratom che prevedono norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La normativa comunitaria prevede che ogni Stato Membro prepari dei piani di intervento: l'Italia ha recepito solo in parte tali disposizioni, e non ha effettuato l'informativa preventiva alla popolazione sui provvedimenti da adottare in caso di emergenza radioattiva. Inoltre, non ha aggiornato i Piani di Intervento di emergenza (nazionali o locali) necessari a fronteggiare situazioni di pericolo. In particolare, la Commissione lamenta la trasposizione incompleta in diritto italiano delle disposizioni della direttiva 96/29/Euratom relative ai piani di intervento di emergenza per la Regione di Trieste necessari a fronteggiare una eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia), nonché dalle disposizioni della direttiva 89/618/Euratom relative all'informazione preventiva della popolazione che possa essere interessata da una situazione di emergenza radioattiva. Secondo informazioni trasmesse dai denunciatori alla Commissione, l'aggiornamento del piano nazionale di emergenza comporterebbe misure relative ad incidenti attribuibili a navi a propulsione nucleare nel porto di Trieste, nonché disposizioni sull'informazione alla popolazione in caso di incidenti. Conseguentemente l'autorità preposta a tale aggiornamento (il Dipartimento della protezione civile) dovrebbe designare le autorità competenti per l'attuazione delle direttive. Allo stato, le disposizioni relative ai piani di emergenza radioattiva non hanno trovato attuazione secondo procedure che garantiscano la certezza del diritto ai cittadini in merito alla loro applicazione.

Stato della Procedura

Costituzione in mora in data 13 ottobre 2004; notifica del Parere Motivato ex art. 226 TCE in data 5.07.2005 prot. n. C 2604. In data 16 marzo 2007 con nota 7490/18 il Ministero della Salute ha inviato al Dipartimento Politiche Comunitarie per l'inoltro a Bruxelles del decreto interministeriale 8 febbraio 2007 che ha istituito una Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazione ionizzanti chiamata a rispondere alle richieste della Commissione.

Si attende l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.